

*riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”;*

- l'art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ha confermato il divieto di cui al punto precedente;
- la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015, all'articolo 1, comma 420, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è stato fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità, di acquisire personale attraverso l'istituto del comando, nonché di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

**Accertato** che:

- la stessa dipendente non ha usufruito di altri periodi di aspettativa non retribuita;
- che per i vincoli imposti dalla vigente normativa per le Province non è possibile procedere ad assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato e determinato;
- in caso di modifica della normativa che vieta la possibilità di effettuare assunzioni di dirigenti si procederà alla immediata revoca della concessione dell'aspettativa o alla risoluzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Martinelli;
- l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa;
- in caso di cessazione del mandato elettivo del Presidente l'aspettativa concessa decadrà automaticamente e si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro;

**Ritenuto** potersi procedere alla concessione dell'aspettativa non retribuita richiesta dalla dott.ssa Pierina Martinelli;

**Visto** il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 19.12.2016

Il Segretario Generale  
(Dott. Franco Nardone)  
*franco Nardone*

### **IL PRESIDENTE**

**Ritenuto** doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

**Per** le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **Di concedere** alla dott.ssa Pierina Martinelli, mesi 12 di aspettativa non retribuita, a decorrere dal 20.12.2016.
2. **Di dare atto** che durante tale periodo la dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e l'assenza sarà computata nell'anzianità di servizio.
3. **Di dare atto**, altresì, che:
  - in caso di modifica della normativa che vieta la possibilità di effettuare assunzioni di dirigenti nelle Province, si procederà alla immediata revoca della concessione dell'aspettativa o alla risoluzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Martinelli;

- l'Ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa;
- in caso di cessazione del mandato elettivo del Presidente l'aspettativa concessa decadrà automaticamente e si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

4. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

*Franco Nardone*

IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio RICCI)

*Claudio Ricci*

N. 2904

Registro Pubblicazione

19 DIC 2016

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 19 DIC 2016

IL MESSO

*[Firma]*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

*Franco Nardone*

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Benevento li, \_\_\_\_\_

II SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Copia per

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione viene affissa il 19 DIC 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 210 del 19 DIC 2016 del Presidente della Provincia

Oggetto : **Aspettativa non retribuita ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Dirigente a T.D. dott.ssa Pierina Martinelli.**

L'anno duemilasedici il giorno 19.00 del mese di dicembre, alle ore 14.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 19, commi 6 e 6-ter stabiliscono
  - comma 6 "..... omissis. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  - comma 6-ter Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2".
- l'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."

Vista la richiesta assunta al protocollo al n° 0076635 in data 15.12.2016 con la quale la dott.ssa Pierina Martinelli, dirigente a T.D., ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, chiedeva la concessione di 12 mesi di aspettativa non retribuita, per assumere incarico dirigenziale presso il Comune di Bologna;

Vista la decisione n.1056/2004 con la quale il Consiglio di Stato ha formulato un principio generale, valevole per tutti i dipendenti pubblici, in base al quale, quando la legge prevede il collocamento obbligatorio in aspettativa, o fuori ruolo, di dipendenti pubblici che assumono incarichi loro consentiti, risulta esclusa la discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza in ordine alla possibilità di accordare o meno il collocamento in aspettativa. Essendo già compiuta per legge la valutazione comparativa tra interesse dell'amministrazione di appartenenza e interesse dell'amministrazione ad quem, il collocamento in aspettativa è un atto dovuto, e va disposto per tutta la durata dell'incarico...;

Rilevato che durante tale periodo di aspettativa, ai sensi delle norme sopracitate, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, è computata nell'anzianità di servizio;

Accertato che:

- l'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che "nelle more dell'attuazione delle disposizioni di